
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: affido della fornitura e posa in opera con sostituzione e ritiro delle batterie esauste per gli UPS della sede di Tnnet; matricole n° PM0 2091001 - PM0 2091002 - PM0 4059001 - P203572001.

CODICE CIG: Z3E1F6D6C4

CODICE CUP: F62C17000130003

Premesso che:

A seguito della visita di manutenzione prevista dal contratto in essere con la ditta Sicon s.r.l. è emerso che le batterie degli i UPS che supportano le linee di alimentazione privilegiata della sede sono da sostituire in quanto non garantiscono più la durata prevista in caso di mancanza di tensione alla sede.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui *“ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”*;

Considerato che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire

centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza della fornitura *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda la fornitura richiesta non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda e non esiste la relativa categoria merceologica, nonché i prodotti ricercati con le caratteristiche ricercate per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante MEPAT.

Verificato altresì che la fornitura in questione non sono disponibili in MEPAT ne in Convezione Consip ne in Mepa.

-**Si ritiene** opportuno istruire un ordine per l'affido della fornitura straordinaria delle batteria degli Ups della sede di Trentino Network alla **Sicon Srl Società Unipersonale** Via Sila, 1/3 Zona industriale Scovizze 36033 Isola Vicentina (VI) **P.IVA n. IT01570210243** fornitore e manutentore accreditato dei modelli presenti presso Gli UPS , sino ad un massimale prestabilito pari ad euro 15.280,24.

Valutato che il valore presunto della spesa per il servizio de quo ammonta ad Euro € 15.280,24.= (**quindicimiladuecentottanta/24**), al netto degli oneri fiscali, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza di natura interferenziale.

Visto che con MDS 207/2017 e 281/2017 viene certificato l'affidamento alla società **Sicon Srl Società Unipersonale**, V Via Sila, 1/3 Zona industriale Scovizze 36033 Isola Vicentina (VI) **P.IVA n. IT01570210243** e il prezzo offerto risulta congruo.

Ritenuti pertanto presenti i presupposti di legittimità per procedere all'emissione di un Ordine diretto d'Acquisto all'operatore economico.

Valutato che l'offerta risulta congrua ed economica per l'azienda e trattandosi di lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, si ritiene di non chiedere la fideiussione definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 "1. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudica"

Tutto ciò premesso e considerato,

IL PRESIDENTE

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*. Nello specifico l' art 21 comma 2 lettera B TER e lettera C, che ne giustificano l'acquisizione.

Visto il [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; implementato e coordinato con il [decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56](#)*. Nello specifico l'art. 63 comma 2 lettera b paragrafo 2 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56., che ne giustifica l'acquisizione.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e*

della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;

Visto il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 decreto correttivo al codice dei contratti;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell' art 21 della legge provinciale n°23 del 1990, alla società **Sicon Srl Società Unipersonale** Via Sila, 1/3 Zona industriale Scovizze 36033 Isola Vicentina (VI) **P.IVA n. IT01570210243** il servizio di manutenzione straordinaria delle batteria degli ups della sede di Trentino Network **come individuati nell'allegato Elenco Voci di Spesa agli MDS 207/2017 e 281/2017** per l'importo complessivo pari ad **€ 15.280.24= (quindicimiladuecentottanta/24) + IVA di legge.**
2. di autorizzare la stipula e lo schema di contratto allegato alla presente, la cui fornitura del servizio sarà da effettuarsi entro 60 gg.
3. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**Codice CIG: Z3E1F6D6C4**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

TRENTINO NETWORK S.R.L.
IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Zorer
(documento firmato digitalmente)

Allegato: schema di contratto
AIZ/AM 5.1-2017/156